

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL “DISTRETTO CERAMICO”

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione, in conformità all'art. 32, comma 6, TUEL, con i seguenti provvedimenti consiliari:

- 1. Consiglio Comunale di Fiorano Modenese: deliberazione n. 24 del 27/03/2014**
- 2. Consiglio Comunale di Formigine: deliberazione n. 18 del 27/03/2014**
- 3. Consiglio Comunale di Maranello: deliberazione n. 17 del 28/03/2014**
- 4. Consiglio Comunale di Prignano sulla Secchia: deliberazione n. 16 del 28/03/2014**
- 5. Consiglio Comunale di Sassuolo: deliberazione n. 23 del 25/03/2014**
- 6. Consiglio Comunale di Frassinoro: deliberazione n. 10 del 25/03/2014**
- 7. Consiglio Comunale di Montefiorino: deliberazione n. 3 del 28/03/2014**
- 8. Consiglio Comunale di Palagano: deliberazione n. 8 del 29/03/2014**
- 9. Consiglio Unione dei Comuni del Distretto Ceramico: deliberazione n. 4 del 31/03/2014**
- 10. Consiglio Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia: deliberazione n. 6 del 29/03/2014**

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio dei rispettivi Enti e inviati al Ministero dell'interno ai fini previsti dall'art. 6 TUEL.

INDICE

TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1	- Istituzione dell'Unione Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone	PAG 4
ART. 2	- Statuto e Regolamenti	PAG 4
ART. 3	- Durata e scioglimento dell'Unione	PAG 5
ART. 4	- Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione	PAG 5
ART. 5	- Finalità e compiti dell'Unione	PAG 6
ART. 6	- Obiettivi programmatici	PAG 7
ART. 7	- Funzioni conferite dai Comuni	PAG 7
ART. 8	- Modalità di conferimento delle funzioni all'Unione	PAG 8

TITOLO II° - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 9	- Gli Organi di governo	PAG 9
ART. 10	- Competenze del Consiglio	PAG 10
ART. 11	- Composizione del Consiglio	PAG 10
ART. 12	- Rinnovo del Consiglio dell'Unione: prima elezione	PAG 11
ART. 13	- Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri	PAG 11
ART. 14	- Diritti e doveri del consigliere	PAG 12
ART. 15	- Garanzia delle minoranze e controllo consiliare	PAG 12
ART. 16	- Cause di Incompatibilità e di decadenza del Consigliere dell'Unione	PAG 13
ART. 17	- Prima seduta del Consiglio – elezione del Presidente e del Vicepresidente	PAG 13
ART. 18	- Modalità di convocazione del Consiglio	PAG 14
ART. 19	- Convocazione del Consiglio su richiesta dei consiglieri	PAG 14
ART. 20	- Istruttoria degli atti deliberativi	PAG 14
ART. 21	- Regolamento per il funzionamento del Consiglio	PAG 14
ART. 22	- Pubblicità delle sedute	PAG 14
ART. 23	- Votazioni	PAG 15
ART. 24	- Astensione obbligatoria	PAG 15
ART. 25	- Verbalizzazione delle deliberazioni	PAG 15
ART. 26	- Pubblicità degli atti deliberativi	PAG 15
ART. 27	- Gruppi consiliari	PAG 15
ART. 28	- Commissioni consiliari	PAG 16
ART. 29	- Composizione della Giunta	PAG 16
ART. 30	- Convocazione e Presidenza delle sedute di Giunta	PAG 16
ART. 31	- Competenze della Giunta - funzionamento	PAG 17
ART. 32	- Conferenza degli Assessori comunali	PAG 17
ART. 33	- Il Presidente dell'Unione	PAG 18
ART. 34	- Elezione e surrogazione del Presidente dell'Unione	PAG 18
Art. 35	- Il Vicepresidente dell'Unione	PAG 19

TITOLO III° - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 36	- Rapporti tra organi politici e tecnostruttura	PAG 20
ART. 37	- Principi generali di organizzazione	PAG 20
ART. 38	- Sub - ambito	PAG 21
ART. 39	- Conferenza degli amministratori del sub ambito	PAG 22
ART. 40	- Principi generali di gestione	PAG 22
ART. 41	- Principi in materia di personale	PAG 23
ART. 42	- Principi di collaborazione con i Comuni aderenti	PAG 23
ART. 43	- Segretario e Direttore Generale	PAG 24
ART. 44	- Responsabili dei settori e dei servizi	PAG 25
ART. 45	- Incarichi di Dirigenza e di alta specializzazione	PAG 25

ART 46 - Collaborazioni esterne	PAG 25
---------------------------------	--------

TITOLO IV° - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ART 47 - Il ciclo di programmazione e controllo	PAG 26
ART 48 - Finanze dell'Unione	PAG 26
ART 49 - Bilancio e programmazione finanziaria	PAG 26
ART 50 - Gestione finanziaria	PAG 27
ART 51 - Affidamento del servizio di Tesoreria	PAG 27
ART 52 - Organismo di revisione contabile	PAG 27
ART 53 - Rendiconto di gestione	PAG 28
ART 54 - I controlli interni	PAG 28
ART 55 - Statuto della governance	PAG 28
ART 56 - Rapporti di cooperazione	PAG 28
ART 57 - Modalità di gestione delle funzioni e dei servizi	PAG 29
ART 58 - Principi in materia di partecipazioni societarie	PAG 29

TITOLO V° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART 59 - Principi generali	PAG 30
ART 60 - Albo Pretorio Telematico	PAG 30
ART 61 - Trasparenza e accesso civico	PAG 30
ART 62 - Accesso agli atti	PAG 30
ART 63 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo	PAG 31

TITOLO VI° - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART 64 - Fusione delle Unioni	PAG 32
ART 65 - Norme transitorie	PAG 32
ART 66 - Entrata in vigore	PAG 33

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELL'UNIONE – DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMA E GONFALONE

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (di seguito: "Testo unico"), della Legge Regionale 21/2012 di riordino territoriale l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (costituita dai Comuni di Fiorano, Formigine, Maranello, Sassuolo, Prignano) si fonde incorporandola, con l'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone, Secchia (costituita dai Comuni di Montefiorino, Frassinoro e Palagano).
2. L'Unione ha lo scopo di esercitare funzioni e servizi in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, a beneficio dell'intera comunità dell'Unione, in conformità ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione. In particolare, l'Unione resta titolare, senza soluzione di continuità, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi intestati all'Unione dei Comuni dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone, Secchia, a cui subentra, con riferimento alle funzioni esercitate.
3. L'Unione è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e per i profili non diversamente disciplinati, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni in conformità a quanto stabilito dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Sassuolo. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al precedente comma.
6. L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Unione dei Comuni del Distretto Ceramico" e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, che il Consiglio dell'Unione deciderà di approvare con apposita deliberazione.
7. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono autorizzati con disposizione del Presidente.
8. L'Unione può utilizzare lo stemma dei comuni membri ai fini di una rappresentanza unica degli stessi.

ART. 2

STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati conformemente a quanto disposto all'articolo 32, comma 6, del D.L.vo 267/2000 e s.m. e i.. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.

3. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ARTICOLO 3 DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato e i propri organi si insediano con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione, e comunque per un periodo non inferiore a dieci anni.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di almeno i due terzi dei Consigli Comunali dei comuni aderenti, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano proporzionalmente le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
4. In caso di scioglimento dell'Unione, di recesso o di cessazione di funzioni affidate dai Comuni il personale trasferito, distaccato o comandato rientra con provvedimento dell'Ente di provenienza nella disponibilità di detto Ente.
5. In caso di cessazione di funzioni affidate dai Comuni l'Unione può stipulare accordi con l'Ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito.
6. Al personale trasferito, distaccato, comandato, o assunto dall'Unione, è assicurata la continuità del rapporto di lavoro secondo quanto definito all'art. 40/7 del presente Statuto.

ARTICOLO 4 ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso deve essere deliberato entro il mese di Giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

6. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione, su parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
8. Su richiesta del Comune che recede, e nel caso in cui il Consiglio dell'Unione lo ritenga necessario, il Consiglio stesso delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta.

ART. 5 FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE

1. L'Unione ha il compito di svolgere una pluralità di funzioni e servizi:
 - Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.
 - Funzioni già di competenza della incorporata Unione di Comuni Montani, Dolo, Dragone, Secchia, per le materie di cui alla soppressa Comunità Montana Appennino Modena Ovest che, se non conferite anche da tutti gli altri comuni aderenti all'Unione, saranno di competenza del sub-ambito.

A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico Enti Locali e delle Leggi Regionali in materia.
2. E' compito dell'Unione:
 - promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il progressivo conferimento di funzioni e servizi comunali con l'obiettivo di omogeneizzare e razionalizzare gli stessi all'interno dell'ambito, per ottenere economie di scala.
 - contenere i costi, finalizzando la propria attività al mantenimento, e/o al graduale miglioramento, del livello quali-quantitativo raggiunto dai rispettivi Enti relativamente ai servizi conferiti.
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, trasparenza, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

ART. 6 OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Adeguandosi al principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a. promuovere e concorrere alla pianificazione strategica del territorio nel suo complesso, concorrendo allo sviluppo sociale ed economico dell'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, ricercando soluzioni innovative di risparmio e di risparmio energetico nel rispetto della programmazione provinciale, regionale, nazionale ed europea;
 - b. valorizzare il patrimonio storico ed artistico delle singole municipalità, le loro storie e tradizioni culturali, inserendole nel contesto di area vasta di distretto;
 - c. favorire la qualità della vita della propria popolazione, privilegiando politiche di welfare di comunità che sappiano meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - d. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti alla Unione dei Comuni con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse attraverso la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle risorse pubbliche;
 - e. sviluppare progressivamente la quantità e la qualità delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione dei Comuni, ricercandone l'efficacia, l'efficienza e l'economicità a vantaggio della collettività.
2. L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 7 FUNZIONI CONFERITE DAI COMUNI

1. I Comuni individuano le funzioni amministrative, "fondamentali" e non, e i servizi, sia propri che delegati, che intendono conferire all'Unione nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
2. I Comuni, in particolare, possono conferire all'Unione la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti è indicato nell'allegato "A" della deliberazione di approvazione del presente Statuto. Tale elenco comprende sia le funzioni già trasferite all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e all'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia, nonché le funzioni fondamentali che i Comuni di Montefiorino, Frassinoro e Palagano devono esercitare - a regime - obbligatoriamente in forma associata ex art. 14 D.L. n. 78/2010 e le funzioni di ex Comunità Montana (vincolo idrogeologico, agricoltura e forestazione). A tali funzioni l'Unione subentra a titolo universale in conformità a quanto previsto dalle Leggi regionali in materia.
4. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali aderenti.
5. Il conferimento delle funzioni, iniziale o successivo, avviene secondo le modalità previste dell'art. 8, dando attuazione ai principi di cui all'art. 5.

6. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e attività di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.

ART. 8

MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE

1. Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 7, avviene con l'approvazione di conformi deliberazioni da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e, infine, con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le funzioni conferite.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano le relative convenzioni, che devono prevedere:
 - a. il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - b. l'analisi dei migliori indici e standard improntati a massimizzare l'efficienza del servizio conferito in Unione;
 - c. il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - d. le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali e/o unità organizzative di secondo livello;
 - e. le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese, anche concernenti il personale;
 - f. le modalità di trasferimento e gestione delle risorse umane e strumentali;
 - g. le condizioni nella successione della gestione del servizio;
 - h. la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - i. le modalità di recesso, in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto;
 - j. La periodicità e i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni.
3. Il conferimento di nuove funzioni da parte dei Comuni non soggetti agli obblighi di gestione associata di tutte le funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 14 D.L. n. 78/10 non comprese nell'allegato "A", deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione, e richiede per l'approvazione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a ciascun ente in almeno tre Comuni dell'Unione. In tal caso i costi relativi alla funzione conferita saranno a carico dei Comuni conferenti e i costi generali relativi al funzionamento saranno ad essi attribuiti secondo criteri di ripartizione definiti nelle apposite convenzioni, da approvarsi nel Consiglio dell'Unione.
4. Prima che siano definite le scelte organizzative e di omogeneizzazione dei servizi e delle conseguenti ricadute sui bilanci dei comuni aderenti, dovranno essere verificate la congruenza, la compatibilità e la sostenibilità in relazione agli stanziamenti per i trasferimenti all'Unione dei bilanci dei comuni aderenti.
5. A seguito del conferimento delle funzioni, l'Unione subentra ai Comuni nei relativi rapporti giuridici in essere con soggetti terzi; diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi gestiti, compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente; assume in via generale le relative competenze, politiche e gestionali, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo dei Comuni.

TITOLO II

GLI ORGANI DI GOVERNO

ART. 9

GLI ORGANI DI GOVERNO

1. Gli organi di governo dell'Unione sono:
 - il Consiglio
 - la Giunta
 - il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. La Giunta ed il Consiglio dell'Unione possono riunirsi in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni Montani che costituiscono il sub ambito quando deliberano in merito a funzioni della soppressa Comunità Montana e sulle materie gestite obbligatoriamente in forma associata dai Comuni Montani ex art. 14 DL 78/10 e ss.mm. e ii. In tal caso la sede di riunione può essere diversa da quella dell'Unione.
4. La costituzione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi di governo o dei loro singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
5. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. In caso di elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
6. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti assumono con la proclamazione la carica prevista negli organi dell'Unione.
7. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della prorogatio dei rappresentanti uscenti.
8. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle regole vigenti in materia.
9. Si applicano ai componenti degli organi dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo status degli Amministratori previste dal Testo unico degli Enti Locali, laddove compatibili.
10. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

ART.10
COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, con riferimento all'Unione e alle funzioni ad essa conferite, compatibilmente con il presente Statuto e con i regolamenti.
2. Restano in capo ai singoli Consigli comunali le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 11
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. il consiglio dell'unione è composto da:

- 25 consiglieri di cui uno nominato presidente e uno vicepresidente, individuati in proporzione al numero degli abitanti di ciascun comune rilevati alla data dell'ultimo censimento della popolazione, assegnati come segue:

	FORMIGINE	33667	7		
	FIORANO	16945	3		
	MARANELLO	16622	3		
	SASSUOLO	39885	8		
	PRIGNANO	3773	1		
	FRASSINORO	1997	1		
	PALAGANO	2354	1		
	MONTEFIORINO	2253	1		
	TOTALE	117496	25		

- 8 sindaci dei comuni dell'unione quali membri di diritto.

2. i consiglieri verranno individuati da ogni comune garantendo la medesima rappresentatività in proporzione al numero dei consiglieri di minoranza e maggioranza esistente all'interno dei singoli Consigli Comunali.
3. In via transitoria, e fino al rinnovo degli organi elettivi, il Consiglio dell'Unione sarà composto dai Consiglieri dell'Unione del Distretto Ceramico e da 1 consigliere nominato da ciascun Comune della incorporata Unione Dolo Dragone Secchia e dai Sindaci in carica degli 8 Comuni dell'Unione, quali membri di diritto.

4. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal Commissario.
5. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

ART.12

RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE:PRIMA ELEZIONE

1. Entro 45 giorni dall'adozione della delibera di convalida degli eletti, ciascun Consiglio Comunale elegge i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell'Unione saranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri di maggioranza e l'altra tutti i consiglieri comunali di minoranza. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza votano i candidati inseriti nella lista composta dai consiglieri di maggioranza, mentre quelli di minoranza votano i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente Statuto, per ogni comune partecipante. In caso di parità di voti viene eletto il consigliere più anziano secondo la legge elettorale.
2. Ciascun comune deve trasmettere alla segreteria dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione dei consiglieri dell'unione di propria competenza, indicando gli estremi del provvedimento esecutivo di elezione.
3. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dovrà tenersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco del Comune sede dell'Unione entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

ART. 13

ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine di 45 giorni, decorrente dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
2. Qualora i Comuni non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro i termini previsti dal presente Statuto, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

3. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
4. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Sindaco più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto dall'art. 17.
5. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
6. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
7. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
8. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 14 DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione. Esso è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge. Le modalità e i limiti di esercizio del diritto d'accesso sono contenute nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione.
2. Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte.

ART. 15 GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 16
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI DECADENZA DEL CONSIGLIERE DELL'UNIONE

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
2. Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
3. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili, e successive norme integrative, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs 08/04/2013, n. 39.
4. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.
5. Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
6. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 17
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

1. Entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio dell'Unione il Sindaco più anziano d'età convoca la prima seduta dal Consiglio, che dovrà tenersi entro i successivi 10 giorni dalla convocazione e sarà presieduta dal medesimo sindaco. Fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente del Consiglio tutte le eventuali sedute successive sono sempre convocate e presiedute dal Sindaco più anziano d'età.
2. Nella prima adunanza il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 gg. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età nel caso di parità.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
 - b) vigila sul regolare funzionamento dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente. In caso di dimissioni del Presidente (o del Vice) o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.
5. In caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni in caso d'urgenza sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

ART. 18
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati all'Unione, oppure su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione; formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento.
2. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio prevede le forme di pubblicità dell'avviso di convocazione, con particolare riferimento all'utilizzo del sito Internet dell'Ente e dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
3. Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

ART. 19
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

1. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie di competenza del Consiglio.
2. Il Presidente provvede alla convocazione di cui al primo comma nelle modalità previste dal Regolamento.

ART. 20
ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DELIBERATIVI

1. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri dei responsabili dei servizi prescritti dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.
3. I pareri possono essere disattesi esprimendo nell'atto i motivi del dissenso.

ART. 21
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza. In attesa di approvazione del nuovo Regolamento si applica il Regolamento dell'Unione Distretto Ceramico.

ART. 22
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze il Consiglio può deliberare, salvo i casi già previsti per legge, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

2. La disciplina delle sedute è contenuta nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 23 VOTAZIONI

1. Le votazioni avvengono nelle modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in conformità ai principi di legge.
2. Il Regolamento disciplina casi e modalità per il ricorso alla votazione segreta.
3. Vengono osservate le maggioranze qualificate nelle ipotesi prescritte dall'ordinamento.

ART. 24 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito dal Vicesegretario, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di sola verbalizzazione.
3. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati. In tali casi gli astenuti vengono computati ai soli fini del quorum necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 25 VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario, che ne attestano la congruenza rispetto alle decisioni assunte dall'organo collegiale.
2. La conservazione dei verbali avviene nelle forme disciplinate dal Regolamento.

ART. 26 PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELIBERATIVI

1. I verbali sono pubblicati all'Albo Telematico dell'Ente e sono quindi accessibili a chiunque.
2. I verbali sono inoltre esaminati ed approvati dal Consiglio stesso, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 27 GRUPPI CONSILIARI

1. In seno al Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari.
2. Due o più Consiglieri possono costituire un gruppo consiliare.

3. Il Consigliere che non fa più parte di alcuno dei Gruppi costituiti appartiene di diritto al Gruppo misto.
4. Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto da più Consiglieri, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso Gruppo, comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio.
5. I Gruppi Consiliari possono essere sentiti dal Presidente su vari problemi con funzione consultiva.
6. Prima della seduta di insediamento del Consiglio i Consiglieri comunicano al Segretario il Gruppo al quale intendono appartenere. I Gruppi Consiliari esprimono i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.
7. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.
8. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

ART. 28 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno, commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
2. La composizione ed il funzionamento delle commissioni è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART.29 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta dell'Unione è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni membri.
2. I Sindaci possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento dal rispettivo Vicesindaco, con gli stessi poteri.
3. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 30 CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DI GIUNTA

1. La Giunta, fino alla elezione del Presidente dell'Unione, può essere convocata e presieduta, qualora necessario, dal Sindaco più anziano di età.

ART. 31
COMPETENZE DELLA GIUNTA - FUNZIONAMENTO

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:
 - a. ad adottare tutti gli atti di natura politica che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dall'ordinamento al Presidente;
 - b. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - c. a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - d. ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - e. ad approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti. I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni negli stessi casi previsti per i componenti il Consiglio nel precedente art. 24.
3. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.
4. Qualora l'Unione coincida con l'ambito del distretto sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 19/1004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi partecipano ai lavori della Giunta il direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.
5. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario,- fatto salvo quanto previsto all'art. 38 per quanto riguarda gli atti del sub ambito - che ne attestano la congruenza rispetto alle decisioni assunte dall'organo collegiale. Sono pubblicati all'Albo Telematico dell'Ente e sono quindi accessibili a chiunque.
6. Il Presidente può affidare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e/o a specifici progetti.
7. Restano in capo alle singole Giunte comunali le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all'Unione, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.

ART. 32
CONFERENZA DEGLI ASSESSORI COMUNALI

1. E' istituita la Conferenza degli assessori comunali per ciascuno dei servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione, costituita dagli assessori dei comuni partecipanti delegati nelle materie, dal dirigente/responsabile di servizio dell'Unione e dall'assessore dell'unione delegato dal Presidente per le materie attribuite.
2. La Conferenza degli assessori comunali è l'organismo di supporto della giunta che sviluppa analisi e proposte di fattibilità relative alle funzioni conferite all'Unione, da sottoporre alla Giunta dell'Unione stessa.
3. La Conferenza degli assessori comunali è convocata dal Presidente dell'Unione o dai singoli assessori componenti la Giunta dell'Unione con delega nella materia interessata.

ART. 33
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione, anche tramite direttive al Segretario e al Direttore, laddove nominato, garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
3. Convoca e presiede le sedute della Giunta dell'Unione.
4. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativa dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
5. Spetta al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
6. Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni trasferite garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni.
7. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
8. Il Presidente, inoltre, nomina il Segretario e il rispettivo Vicesegretario dell'Unione; laddove consentito dall'ordinamento, può nominare anche il Direttore esterno o affidare le relative funzioni al Segretario.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
10. Restano in capo ai Sindaci le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all'Unione, nonché quelle loro espressamente riservate dalla normativa statale e regionale.

ART. 34
ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. La Presidenza dell'Unione spetta a ciascuno dei Sindaci dei Comuni dell'Unione a rotazione, secondo dimensione demografica decrescente, per un periodo di 12 mesi, stabilendo che i Comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano designano uno dei Sindaci che ricoprirà la carica per un anno, a rotazione con ciascuno dei Sindaci dei restanti Comuni facenti parte dell'Unione.
2. La prima seduta è convocata dal Presidente temporaneo, di cui all'art. 17 dello Statuto, entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione della avvenuta elezione dei rappresentanti del consiglio, di cui al comma 3, art. 13 del presente Statuto.

3. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione, da componente della Giunta e del Consiglio.
4. Il Presidente ed i componenti della Giunta dell'Unione mantengono la sola indennità di funzione percepita dal Comune di appartenenza.

ART. 35
IL VICEPRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni in caso d'urgenza sono esercitate dal Sindaco più anziano di età.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 36

RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E TECNOSTRUTTURA

1. L'organizzazione dell'Unione è orientata al principio generale di distinzione tra politica e gestione.
2. Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Alla Dirigenza dell'Unione e/o ai responsabili dei servizi, scelti di norma tra i dirigenti e i dipendenti dei comuni facenti parte dell'Unione spetta in modo autonomo l'attività di gestione, in attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente.
4. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

ART. 37

PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'Unione adegua l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a. autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo;
 - b. razionalizzazione del back office, in attuazione del principio di integralità del conferimento delle funzioni alle Unioni;
 - c. possibilità di articolare unità organizzative di secondo livello collocate nei singoli Comuni e/o sportelli decentrati territoriali, purchè alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa;
 - d. organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - e. semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - f. efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - g. massima flessibilità delle strutture;
 - h. massima trasparenza dei processi.
2. Con apposito regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, vengono disciplinate:
 - a. le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b. la dotazione organica e le modalità di accesso all'impiego;
 - c. il ruolo del Segretario, del Vice-Segretario e, laddove nominato, del Direttore Generale;
 - d. la dirigenza e/o i responsabili dei settori e dei servizi;
 - e. le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - f. gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, anche periferici e distaccati.

Art.38

SUB AMBITO

1. Al fine di promuovere,valorizzare e salvaguardare i territori montani ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, anche quelle fondamentali che i Comuni devono obbligatoriamente gestire in forma associata ai sensi del D.L. 78/2010, nonché per le funzioni proprie della ex Comunità Montana Appennino Modena Ovest, (vincolo idrogeologico,agricoltura e forestazione) possono essere attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, anche in base alla localizzazione del servizio sul territorio, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.

2. In fase di prima attivazione, è individuato il SUB-AMBITO montano denominato "Valli Dolo, Dragone e Secchia", che ricomprende i Comuni di Frassinoro, Montefiorino e Palagano;

3. Le successive modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Comuni aderenti al sub-ambito sono approvate dal Consiglio dell'Unione con la stessa maggioranza richiesta per l'approvazione o la modifica dello Statuto, su richiesta dei Comuni interessati o previa loro consultazione;

4. Il sub-ambito rappresenta il livello organizzativo per le funzioni e i servizi dell'Unione o di parte di essi,finalizzato ad una migliore organizzazione degli stessi. Tutte le attività ricollegabili al sub-ambito devono necessariamente essere ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione;

Le Funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio ovvero limitatamente al sub-ambito territoriale di riferimento, in relazione a quanto previsto dall'art.7 co.3 del presente Statuto.

5. Per deliberare validamente sulle materie assegnate al sub-ambito, in ossequio a quanto previsto dall'art. 20 delle L.R. 21/12, viene introdotto il voto ponderato, in base a criteri che saranno definiti nel Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione stabilendo che, - poiché ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, i Consiglieri ed i Sindaci rappresentanti i Comuni che fanno parte del sub ambito, esprimono complessivamente 6 voti, all'interno di tale quota i tre Sindaci dispongono complessivamente di 4 voti, ed i tre Consiglieri di 2 voti, con una pesatura del voto di ciascun rappresentante riproporzionata nel seguente modo:

Sindaco: voti a disposizione: 1,33 (corrispondente ad un terzo dei 4 voti)

Consigliere: voti a disposizione: 0,67 (corrispondente ad un terzo dei due voti)

6. Quando la giunta e il consiglio dell'Unione si riuniscono in forma ristretta ai sensi dell'art.9 co.3 limitatamente al sub - ambito, vengono presieduti da uno dei sindaci dei comuni della incorporata Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia delegato dal Presidente dell'Unione, e il Segretario dell'Unione è sostituito di norma da un funzionario appartenente ai medesimi Comuni del sub – ambito o della disciolta Unione Valli Dolo Dragone e Secchia, che abbia idonea qualifica.

7. Le convenzioni di conferimento dei servizi disciplinano le modalità di gestione delle funzioni di competenza del sub-ambito in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, e sono finalizzate ad una razionale distribuzione delle funzioni, perseguendo criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza e prossimità al cittadino nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.

8.Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione se ad essa conferita;

9. La sede organizzativa e di riunione del sub-ambito viene individuata presso il Comune di Montefiorino.

10. Le spese di funzionamento e di personale nonché quota parte delle spese generali e delle funzioni di supporto del sub ambito per l'esercizio delle funzioni svolte nell'esclusivo interesse dei soli Comuni conferenti, sono esclusivamente a carico dei Comuni che ne fanno parte.

11. La responsabilità gestionale dei singoli servizi del sub – ambito può essere affidata, con provvedimento del Presidente dell'Unione, a dipendenti dei Comuni del sub – ambito o della disciolta Unione Valli Dolo Dragone e Secchia, su proposta della Conferenza degli Amministratori del sub – ambito, secondo le modalità definite nel regolamento degli uffici e servizi.

ART. 39 CONFERENZA DEGLI AMMINISTRATORI DEL SUB AMBITO

1. All'interno del sub – ambito può essere istituita la Conferenza Degli Amministratori del sub – ambito, composta dai Sindaci e dagli Assessori dei Comuni aderenti: ad essa è assicurato l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione, nonché di raccordo con la Giunta dell'Unione, in relazione allo specifico ambito territoriale di riferimento.
Le decisioni della Conferenza Degli Amministratori di sub ambito sono adottate a maggioranza dei presenti; i verbali delle decisioni adottate sono sottoscritti dal Presidente.
2. I Sindaci dei Comuni del sub ambito ricoprono la carica di Presidente della Conferenza con il criterio della rotazione, per un periodo di 12 mesi ciascuno.
3. Il Presidente di Conferenza:
 - a. convoca e presiede la Conferenza Degli Amministratori del sub ambito presso la sede dell'Unione o del sub - ambito.
 - b. propone al Consiglio e alla Giunta dell'Unione l'approvazione delle decisioni assunte dalla Conferenza Degli Amministratori di sub ambito.
 - c. verifica, congiuntamente al Presidente dell'Unione, la coerenza dell'attività svolta dalle articolazioni organizzative del sub – ambito, con i programmi adottati in merito alle funzioni di competenza territoriale, vigilando sul corretto esercizio delle attività relative.
 - d. esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione all'ambito di riferimento.

ART. 40 PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

1. Alla Dirigenza dell'Unione e/o ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo
2. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della massima trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
3. Nelle attività di gestione, l'atto del dirigente assume la forma tipica della determinazione la quale è disciplinata dal Testo unico degli Enti Locali e dal regolamento di organizzazione.

4. Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai dirigenti all'interno degli stanziamenti di bilancio, in esecuzione degli atti adottati dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.
5. L'opera dei dirigenti è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito sistema di valutazione che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali.
6. I regolamenti che disciplinano in dettaglio dette materie si uniformano ai principi del presente articolo e possono prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, l'attribuzione delle competenze di cui sopra a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali apicali dei diversi settori.

ART. 41

PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

1. La dotazione organica dell'unione viene di norma approvata all'atto del trasferimento dei servizi e delle funzioni, con il trasferimento contestuale alle dipendenze dell'unione del personale previsto dal modello organizzativo scelto secondo indici e standard improntati a massimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio conferito in Unione. Le dotazioni organiche dei Comuni trasferenti sono conseguentemente adeguate.
2. L'Unione, prima di adottare, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, il piano occupazionale, deve valutare gli impatti che provoca sulla spesa di personale di ciascun comune, al fine di consentire ai rispettivi Enti il rispetto dei relativi vincoli di spesa.
3. L'Unione provvede alla selezione, alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività, adottando ogni accorgimento utile per il benessere organizzativo e la qualità dei servizi.
4. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
5. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione, distaccato o comandato nella dotazione organica dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
6. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
7. In caso di recesso di singoli Comuni e in caso di scioglimento dell'Unione è assicurata la continuità dei rapporti di lavoro del personale dipendente o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente secondo criteri e modalità da definire nel regolamento dell'ordinamento uffici e servizi.

ART. 42

PRINCIPI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI ADERENTI

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative

dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Il Segretario dell'Unione nonché il Direttore, se nominato, ed i Segretari dei Comuni aderenti, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni di attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ART. 43 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE

1. L'Unione si avvale di norma di un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali in servizio nei comuni aderenti all'Unione, che mantiene entrambe le funzioni. Le funzioni di Vice – Segretario sono svolte di norma da analoga figura di riferimento in servizio presso il medesimo Ente del Segretario nominato, ed in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le relative funzioni sono svolte da uno dei Segretari o Vicesegretari dei Comuni dell'Unione.
2. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti nell'ordinamento dei comuni.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; partecipa all'organizzazione del sistema dei controlli interni previsto dagli artt. 147 e ss. del TUEL e promuove la cultura della legalità, nell'ottica di una amministrazione trasparente e vicina al cittadino. In particolare:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici, salvo quanto previsto dal precedente art.38 co. 6;
 - b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
4. Inoltre, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, a meno che il Presidente affidi la direzione generale dell'Ente ad un soggetto esterno assunto con contratto a tempo determinato, nei casi consentiti dall'ordinamento; il Direttore esterno, se nominato, o il Segretario dell'Unione, nel caso gli siano state affidate le funzioni di Direttore, svolge le ulteriori funzioni previste dal regolamento di organizzazione. In particolare:
 - cura la predisposizione e sovrintende l'attuazione degli strumenti di programmazione politica e strategica dell'Ente, coadiuvando gli organi preposti all'adozione;

- cura la predisposizione e sovrintende l'attuazione degli strumenti di pianificazione operativa (proposta di PEG – PDO – Piano della performance);
- sovrintende la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali secondo canoni di buona amministrazione;
- sovrintende la corretta gestione dei servizi gestiti in forma associata coordinando i rapporti tra i soggetti interessati e definendo le proposte e gli interventi necessari per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi rispetto agli standard pre-associazione;
- coordina gli strumenti di controllo interno;
- promuove l'innovazione e la qualità dei servizi.

5. Il Direttore esterno, se nominato, può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti nell'ordinamento dei comuni.

Qualora il Direttore non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite al Segretario dell'Unione.

ART. 44 RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI

1. Ciascun settore e servizio è affidato dal Presidente ad un Dirigente/Funziario che svolge le funzioni di Responsabile ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità di esercizio delle competenze gestionali, anche in caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile.

ART. 45 INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 TUEL, secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

ART. 46 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. La Giunta, nell'ambito degli obiettivi assegnati ai dirigenti, nei limiti e nei vincoli previsti dalla legge per il conferimento degli incarichi, può autorizzare per prestazioni di livello specialistico finalizzate al conseguimento di obiettivi determinati, la costituzione di collaborazioni esterne ad esperti di provata competenza e previa presentazione e valutazione di apposito curriculum nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nell'atto di incarico debbono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, motivandone la congruità economica.

TITOLO IV PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ART. 47
IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criterio ordinario di lavoro il metodo della programmazione, del monitoraggio continuo e della riprogrammazione delle politiche e delle azioni amministrative.
2. L'Unione cura con particolare attenzione le fasi del ciclo di pianificazione e controllo, con riferimento ai seguenti strumenti:
 - a. Il Piano strategico dell'Unione, che costituisce anche il "Piano generale di sviluppo" dei Comuni aderenti;
 - b. Le "Linee programmatiche di mandato";
 - c. La Relazione allegata al bilancio, con il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi";
 - d. Il PEG – PDO – Piano della performance (obiettivi e indicatori operativi);
 - e. Verifica intermedia della pianificazione operativa (in Giunta);
 - f. Verifica intermedia dei programmi (in Consiglio);
 - g. Approvazione della "Relazione finale sulla performance" (in Giunta);
 - h. Rendiconto annuale, a cui deve essere allegato il "Piano dei risultati conseguiti";
 - i. Verifica delle linee programmatiche, a fine mandato, nelle forme previste dallo Statuto (art. 42, comma 3, TUEL).

ART. 48
FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono le entrate derivanti da
 - a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b. trasferimenti e contributi dello Stato e della Regione;
 - c. trasferimenti di risorse dai Comuni aderenti e da altri enti;
 - d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e. accensione di prestiti;
 - f. prestazioni per conto di terzi;
 - g. altri proventi o erogazioni.
3. Compete al Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.
4. Ogni convenzione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i criteri necessari per il trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali e per la quantificazione delle quote di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.

ART. 49
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti di programmazione.

2. Per le funzioni e i servizi aventi articolazione territoriale potrà essere prevista l'assegnazione di risorse umane e strumentali attraverso l'individuazione di appositi centri di costo all'interno degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Unione, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 co. 10 del presente Statuto.
3. Annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione negli enti, la Giunta dell'Unione definisce in sede di approvazione dello schema di bilancio la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2 le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, tenuto conto delle ulteriori determinazioni in materia adottate dagli organi di governo.

ART. 50 GESTIONE FINANZIARIA

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi e progetti e a permettere il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
2. Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.
3. Le misure di assestamento generale di bilancio vengono preventivamente illustrate nella Giunta dell'Unione, anche per consentire agli enti aderenti di accantonare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie.

ART. 51 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 52 ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

1. L'organo di revisione contabile viene nominato secondo la disciplina prevista dall'ordinamento; dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge.
2. Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'organismo di revisione contabile e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dell'organismo di revisione e quella degli organi degli Uffici.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione dei conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

ART. 53
RENDICONTO DI GESTIONE

1. L'Unione delibera il rendiconto entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il rendiconto è corredato da una relazione illustrativa, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti in termini di miglioramento dei servizi associati nonché le economie di scala.

ART. 54
I CONTROLLI INTERNI

1. L'Unione predispone strumenti adeguati di controllo, in attuazione dell'art. 147 del TUEL, e ne disciplina il funzionamento con apposito regolamento.
2. In particolare, l'Unione adotta metodologie e principi per il controllo strategico, per il controllo di gestione e per il controllo amministrativo, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi e correttezza dell'azione amministrativa. Appositi prospetti vengono periodicamente trasmessi ai Comuni aderenti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 55
STATUTO DELLA GOVERNANCE

1. Tutte le amministrazioni comunali aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta.
2. Sono assegnati agli organi politici comunali rilevanti poteri di indirizzo e di controllo, con riferimento alle funzioni conferite, al fine di valorizzare il ruolo degli amministratori locali nel nuovo contesto dell'Unione di Comuni e per rafforzare l'azione politica complessiva dell'Unione.
3. E' istituito inoltre l'Organismo di Coordinamento e di raccordo tra Unione e Comuni, di cui all'art. 32, in modo da contemperare le esigenze di funzionalità e di speditezza dell'azione amministrativa con quelle a difesa dell'autonomia e dell'identità dei singoli Comuni.
4. Ogni Comune facente parte dell'Unione convoca periodicamente la giunta comunale per esaminare il bilancio dell'Unione, il consuntivo e altre questioni sottoposte dalla Giunta dell'Unione.
5. Tutti i consiglieri comunali dei Comuni appartenenti all'Unione, possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dal Testo unico.

ART. 56
RAPPORTI DI COOPERAZIONE

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

ART. 57
MODALITA' DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti nelle modalità previste dall'ordinamento per i Comuni, qualora compatibili.
2. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi a terzi, in appalto o in concessione, in conformità ai principi previsti dall'ordinamento e in particolare prevedendo un congruo utilizzo delle nuove tecnologie laddove funzionali a obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

ART. 58
PRINCIPI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali, con o senza rilevanza economica, ad essa conferiti anche tramite partecipazione societaria, nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni, e promuovere la costituzione di società di capitali o acquisire le relative quote dai Comuni, in proprietà o anche in uso, per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti partecipati sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le penali, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottate carte dei servizi, nonché codici etici e di comportamento, nella prospettiva di una diffusione di strumenti di qualità e di garanzia anche nei confronti degli utenti
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 59

PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione promuove la partecipazione alla propria attività dei cittadini residenti sul territorio di tutti i Comuni aderenti, anche attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio, per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - a. assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - b. garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - c. individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - d. favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

ART. 60

ALBO PRETORIO TELEMATICO

1. L'Unione viene dotata di un proprio Albo Pretorio Telematico per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, anche in ottemperanza alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.
2. Il funzionamento dell'Albo pretorio Telematico è disciplinato con norme di natura organizzativa.

ART. 61

TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

1. L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e le attività svolte, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. L'Unione procede alle pubblicazioni previste per legge e concede in tali fattispecie l'accesso a tutti i cittadini.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Unione favorisce i nuovi strumenti di comunicazione telematica.

ART. 62

ACCESSO AGLI ATTI

1. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali.
2. L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato da apposito regolamento.

ART.63
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. E' assicurato a tutti i soggetti interessati il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, nel rispetto della legge 241/90 e ss.mm. e ii.
2. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 64 FUSIONE DELLE UNIONI

1. Il presente Statuto sostituisce i precedenti Statuti dell'Unione di Comuni del Distretto Ceramicco e dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia, approvati, rispettivamente con deliberazione consiliare n. 3 del 07/09/2011 e n. 4 del 09/09/2009 ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio di tutti i Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
2. Oltre le pubblicazioni previste per legge, il testo dello Statuto è pubblicato sul sito dell'Unione.
3. La fusione per incorporazione decorre dalla data indicata nell'atto costitutivo e comporta lo scioglimento contestuale dell'Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia e il subentro dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramicco in tutti i rapporti attivi e passivi.

Restano a carico dei Comuni del sub ambito le spese di gestione del patrimonio appartenenti alla disciolta unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone, e Secchia.

ART.65 NORME TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA

1. Le convenzioni in essere tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano s/S e Sassuolo e l'Unione del Distretto Ceramicco e le convenzioni in essere tra i Comuni di Frassinoro, Montefiorino e Palagano e l'Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia, ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore per ragioni di continuità amministrativa fino all'approvazione delle nuove convenzioni regolanti i servizi conferiti all'Unione del Distretto Ceramicco come risultante dalla fusione per incorporazione, che ridefiniranno le modalità di gestione associata a ciascuna funzione o servizio.
2. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari l'Unione adotta i Regolamenti in vigore del Comune sede dell'Unione, fatta eccezione per il regolamento del Consiglio dell'Unione in quanto sarà applicato il vigente Regolamento dell'Unione del Distretto Ceramicco.
3. Fino all'individuazione del Tesoriere dell'Unione tale servizio è affidato all'attuale Tesoriere dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramicco.
4. Fino all'individuazione dell'Organo di revisione contabile con le modalità di cui all'art. 52, le funzioni saranno svolte in via esclusivamente transitoria dagli attuali Revisori delle due Unioni.
5. L'Unione del Distretto Ceramicco, subentra a titolo universale, sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, che nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati all'Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia che si incorpora per fusione all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramicco.
6. L'Unione del Distretto Ceramicco subentra in via automatica senza soluzione di continuità nelle gestioni associate che l'Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e

Secchia gestiva per conto dei Comuni di Frassinoro, Montefiorino e Palagano e precisamente:

- Servizio di Polizia Municipale;
- Servizi Informatici e Telematici (S.I.A.);
- Ufficio Personale;
- Protezione Civile;
- Promozione Turistica;
- Servizi Sociali;
- Servizi Nidi d'Infanzia;
- SUAP.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi delle convenzioni e dei regolamenti da approvare e/o da adeguare con riferimento ai servizi conferiti. Una volta esecutivi i nuovi regolamenti, si determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali precedentemente dettate in materia.

ART. 66 ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali, per quanto compatibili.
2. Il presente Statuto è pubblicato:
 - a. Nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 - b. Affisso all'Albo Pretorio Telematico dell'Unione e dei Comuni aderenti, per trenta giorni consecutivi;
 - c. Inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Telematico di tutti i comuni membri.